

233.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	13097	Proposte di legge (<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	13157
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	13097	Proposta di legge di iniziativa regionale (<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	13157
Disegni di legge:		Proposta di legge di iniziativa popolare (<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	13157
(<i>Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa</i>)	13157	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	13157	MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404)	13098
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		PRESIDENTE	13098
Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776);		BAGHINO	13108
MAMMI ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672);		FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 13102, 13104, 13105, 13106, 13107, 13108	
PRETI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679)	13156	GUASSO	13098
PRESIDENTE	13156	LA ROCCA	13100, 13108
PENNACCHINI, <i>Relatore</i>	13156	MARZOTTO CAOTORTA, <i>Relatore</i>	13102, 13104 13105, 13106, 13107, 13108
		Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	13157
		Ordine del giorno della seduta di domani	13157

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

MORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato De Poi è in missione per incarico del suo ufficio.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

BUCALOSSÌ ed altri: « Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo » (1812) (con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

BERNARDI ed altri: « Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada » (1841) (con parere della I e della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dal Senato) (1892) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dal Senato) (1893) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica, concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (approvato dal Senato) (1902) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Marzotto Caotorta ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

È iscritto a parlare l'onorevole Guasso. Ne ha facoltà.

GUASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo comunista intende sottolineare, con questo mio breve intervento, le questioni centrali che emergono in relazione ai contenuti della proposta di legge in esame, preannunciando nel contempo quello che sarà il nostro voto sul provvedimento.

Come i colleghi già intervenuti hanno ricordato, questa proposta di legge ha un retroterra travagliato e complesso, che l'onorevole Marzotto Caotorta ha puntualmente ripercorso con la sua relazione. Nella relazione si afferma che i lavoratori autoferrottramvieri nonché gli addetti alle funicolari portuali, terrestri ed aeree, sono regolati, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche, dalla vecchia legge 6 agosto 1954, n. 858, che ha come punto di partenza la disciplina sancita con il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. È anche noto come da diversi anni sia obiettivo primario di questa categoria di lavoratori, che opera in un punto nevralgico della struttura dei servizi pubblici, conquistare un diverso inquadramento delle qualifiche basato su una unica tabella di inquadramento, che consenta la revisione dei numeri dei livelli delle qualifiche, la formulazione di note esplicative e di criteri generali atti ad omogeneizzare la regolamentazione delle promozioni e degli avanzamenti, che è oggetto della contrattazione aziendale, su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di tre questioni di natura prettamente sindacale ma di ampio valore, se si considera l'attuale drammatico quadro del trasporto pubblico determinato da costi crescenti, da indebitamento pesante delle aziende, da alto costo del lavoro, da disservizi e da gravi disagi per milioni di utenti. Tali questioni sono, come è già stato ricordato, aperte fin dal 1973 e solo

con la ripresa della trattativa per il rinnovo contrattuale del 1976 la questione delle tabelle è stata chiusa con l'accordo contrattuale allora stipulato.

A questo punto sarebbe stato logico considerare esaurita questa vicenda, dal momento che per i lavoratori delle aziende interessate si apriva con il nuovo contratto anche una nuova fase della loro storia sindacale.

Qui mi si permetta di aprire, prima di proseguire, una brevissima parentesi per dire che per una corretta valutazione di tutta la vicenda è giusto ricordare come con l'ultimo rinnovo contrattuale queste categorie e le aziende interessate abbiano compiuto un serio sforzo per dare avvio ad un positivo processo di normalizzazione contrattuale e di perequazione di trattamento, anche attraverso un reale contenimento dei costi, la realizzazione dell'unificazione contrattuale, ed un nuovo inquadramento tabellare più consono alle attuali realtà del settore, più rispettoso delle professionalità e soprattutto capace di garantire una rigorosa razionalizzazione dei livelli retributivi. Un contratto, in sostanza, nuovo sotto tutti gli aspetti. È quindi naturale che in un contratto di questo tipo la parte relativa alle tabelle di inquadramento professionale assuma un valore fondamentale. Voglio però ricordare anch'io che questo contratto ha purtroppo subito nella sua applicazione dei notevoli ritardi, delle differenze di applicazione, che hanno vanificato lo sforzo di unificazione categoriale attuato con il rinnovo contrattuale, e questo anche perché per troppo tempo si è atteso lo scioglimento del nodo delle tabelle.

Va anche detto che per questa situazione vi sono ritardi e responsabilità governative e che si sono creati in tal modo gravi disagi per le aziende, per le categorie e per gli utenti. Bisogna dire anche che sono proprio questi ostacoli e ritardi che possono ridare o possono aver ridato spazio alle spinte corporative, ad applicazioni limitate ad una parte dei lavoratori e non ad altri di talune innovazioni contrattuali, creando così sperequazioni e divisioni laddove il contratto collettivo di lavoro si era invece impegnato ad unificare.

Ciò detto, voglio ancora dire perché il gruppo comunista, dopo aver partecipato alla discussione sulla proposta di legge svoltasi in Commissione, ha votato a fa-

vore in Commissione e perché oggi ci sentiamo in dovere di riproporre alla discussione, come già qui è stato fatto da altri colleghi, il problema della validità o della opportunità di una disciplina legislativa in questa materia di stretta natura sindacale.

Noi abbiamo sentito il dovere di dare intanto un contributo alla presentazione di una proposta di legge sulla materia. Infatti, la proposta di legge n. 1404 presentata il 28 aprile scorso porta la firma anche dei nostri compagni onorevoli Bocchi e Sarti, coprendo così con una iniziativa parlamentare un impegno non rispettato dal Governo, come sancito dal punto 8 del protocollo di accordo per il contratto nazionale sottoscritto alla presenza dell'allora ministro del lavoro senatore Toros.

In secondo luogo, abbiamo partecipato alla discussione per comprendere quali e quanti problemi questa proposta contenesse, abbiamo soprattutto cercato di valutare la sua validità e di comprendere le ragioni delle richieste di modifica che venivano da varie parti avanzate - in particolare dal Governo - in riferimento sia al tabellario sia all'articolato, dal momento che la normativa di applicazione delle tabelle era fissata dal contratto nazionale di lavoro, sottoscritto dalle parti (compreso il Governo) e considerando che il tabellario era frutto del lavoro di una commissione paritetica nominata a seguito della stipulazione del contratto stesso. Sull'articolo 10, infatti, che oggi su proposta del relatore e dopo l'impegno del Governo torna nella stesura originale (su cui siamo d'accordo), ci fu una lunga discussione, perché con le proposte allora avanzate dal Governo si venivano a modificare i contenuti stessi dell'articolo 8 del contratto firmato da tutte le parti.

In terzo luogo, abbiamo espresso voto favorevole in Commissione, nel luglio scorso, sperando che tale atto politico potesse sbloccare la situazione di allora, cioè favorire la ripresa del confronto tra Governo e sindacati sull'applicazione contrattuale, scongiurando in questo modo nuovi disagi per la categoria, per le aziende e per gli utenti. L'accordo raggiunto due settimane fa può - anche se in ritardo - rappresentare (e noi ne siamo convinti) un punto fermo per questa vicenda, ma esso lascia comunque aperta la questione del giudizio sulla validità o meno di varare il provvedimento al nostro esame.

E vengo all'ultima questione più spinosa e controversa, che lo stesso relatore ha richiamato nella relazione scritta, vale a dire alle perplessità circa la legittimità costituzionale di una regolamentazione legislativa relativa all'inquadramento delle categorie dei lavoratori di questo settore. Come è noto, sono state sollevate obiezioni sulla validità e sulla utilità politica di legiferare su una materia di stretta natura sindacale qual è quella delle qualifiche professionali. Si tratta di convincimenti di inutilità che non sono solo nostri, ma che sono stati anche espressi chiaramente (e non da oggi) dalle tre organizzazioni sindacali fin dall'inizio della trattativa contrattuale. Aggiungo che tale questione è aperta ed è in discussione anche per altri settori, su cui ci pare ovvio che vi possano essere delle idee diverse sulle quali però è anche importante discutere.

Nel merito, ci rendiamo conto che la questione solleva non solo problemi di opportunità ma anche problemi di ordine giuridico, legislativo, di interpretazione delle leggi (basti citare al riguardo la legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, la cui validità fu definita, *erga omnes*, e che fu prorogata per due volte e poi bloccata). D'altra parte - ricordo solo di passaggio - sul riconoscimento giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro vi è un'ampia casistica, innumerevoli pubblicazioni, pronunce giurisprudenziali, una discussione in sostanza che dura da anni e che investe naturalmente anche il problema di interpretazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Voglio dire in sostanza che sulla materia i *pro* e i *contra* sono tanti. È materia di dibattito, che non deve solo continuare ad essere tale, ma che, come nel caso in discussione, avrebbe anche avuto bisogno di atti specifici che non si limitassero alla riconferma di una prassi, ma la superassero, aprendo nuovi processi capaci di rispondere non solo ai problemi di oggi, ma anche a quelli futuri.

Voglio pertanto ribadire con forza che la questione della necessità o meno di questa legge è oggi più che mai un problema politico, o meglio, per essere più chiari, un problema di giustizia, di eguaglianza di trattamento tra questa categoria di lavoratori e altre categorie di lavoratori nel nostro paese. È problema che investe, certo, anche il regio decreto del 1931 (come ha

ricordato il relatore) e tutte le successive modificazioni ed integrazioni. Ma è problema che richiede con urgenza iniziative riformatrici per tutto il settore del trasporto pubblico, un riesame delle vecchie normative, nuove scelte di sviluppo programmatico. In proposito desidero sottolineare che se è necessaria un'iniziativa del Parlamento, è anche urgente una precisa e specifica iniziativa del Governo.

Tornando alla proposta di legge ora in esame, desidero aggiungere che nel caso specifico discutiamo di una categoria che ha un rapporto contrattuale nazionale di lavoro di diritto privato e, avendo già stabilito nel nuovo contratto nazionale di lavoro che le qualifiche sono di esclusiva pertinenza della contrattazione sindacale, sia la vecchia legge n. 858 del 1954 sia la eventuale nuova legge (il cui testo è oggi al nostro esame) possono non essere utili ai fini di una normalizzazione del rapporto contrattuale per tutto il settore. Anzi, abbiamo valutato che esse possono tendere a sancire una disuguaglianza di trattamento e di diritti, lasciando aperte contraddizioni tali da incidere pericolosamente nel corretto rapporto e nello sviluppo ulteriore della libera contrattazione sindacale sancita dalla Costituzione. Infatti, è in questo contesto che trovo due contraddizioni di fondo: una con riferimento ai contenuti dell'articolo 39 della Costituzione; l'altra che riguarda la situazione di una categoria che, come le altre, gode del diritto, sancito dalla Costituzione e conquistato con dure lotte e sacrifici, della libera contrattazione sindacale, ma che vede poi i suoi contratti nazionali sottoposti al controllo ed alla supervisione del Parlamento.

Anche per questo, onorevole relatore, occorre mutare l'attuale prassi e occorre soprattutto mutare un'altra argomentazione che sta dietro alla prassi e che in questa sede va ricordata; mi riferisco all'idea secondo cui, se non venisse regolamentata per legge questa parte del contratto di lavoro, si darebbe spazio ad un incontrollato rivendicazionismo di tipo corporativo. Ho già detto cosa è che dà spazio al corporativismo ed ai vari autonomismi; la legge di per sé stessa non basta, come non è bastata la vecchia legge n. 858 e ciò anche per i due ultimi motivi che voglio ricordare a conclusione del mio intervento.

Il primo motivo consiste nel fatto che la materia che è al centro della contrattazione sindacale è difficilmente trasferibile nell'am-

bito di una legge, perché si tratta di una materia in continua evoluzione. L'accordo, inoltre, è il frutto di un confronto dialettico, di uno scontro di posizioni; l'equilibrio e il compromesso, spesso costruiti con grande fatica, poggiano sulla responsabilità delle parti, sulla loro capacità di attuare e di praticare l'accordo, come si conviene in un sistema democratico quale il nostro.

Il secondo motivo consiste nel fatto che il senso di responsabilità delle parti e la loro capacità di attuare le scelte concordate non possono risolversi solo con una legge; si tratta invece di elementi di un processo democratico e di una crescita democratica che sono aperti e presenti nel paese e che ci auguriamo si sviluppino in tutta la loro interezza. Si tratta, come è evidente, di elementi che vanno stimolati e sostenuti anche dal Parlamento.

In sostanza noi abbiamo ritenuto e riteniamo che questa sia una materia impropria dal punto di vista di una regolamentazione legislativa e che essa, più opportunamente, vada trattata in sede di contrattazione sindacale. Ma, come nell'aprile e nel luglio scorso, anche oggi abbiamo presente la situazione di fatto che si è venuta a determinare, anche dopo l'accordo dei giorni scorsi. Abbiamo presente la priorità rappresentata dall'applicazione di questa importante parte del contratto di lavoro (che aspetta di essere applicata da quasi due anni), anche perché in questi mesi non si è voluto o potuto predisporre la revisione legislativa di tutta la materia.

Di fronte a questo stato di urgenza e di necessità, di fronte anche — e voglio sottolinearlo — ai ritardi ed all'assenza di iniziative del Governo, il gruppo comunista dichiara sin da ora che si asterrà dalla votazione finale di questa proposta di legge, ribadendo così, con questo tipo di atteggiamento, l'esigenza di sistemare in tempi brevi tutta la materia della regolamentazione dei 150 mila lavoratori appartenenti a questo settore (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Rocca. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la proposta di legge che ci apprestiamo ad approvare viene a regolamentare, ancora una volta, una situazione di fatto che è nata in altri momenti ed in altri periodi e che è stata regolamentata in al-

tri momenti ed in altri periodi, secondo un metodo estraneo alla tradizione democratica che, in realtà, servi per lungo tempo a costringere la dinamica della contrattazione, nel campo dei rapporti di lavoro, dentro le maglie di una disciplina di fonte statutale, avente lo scopo di mantenere salvi i privilegi dei gruppi dominanti.

Successivamente è mutato completamente il contesto in cui si collocava anche questa questione. La regolamentazione di questa materia vigente prima della Costituzione repubblicana fu mantenuta in vigore nell'ambito di una prospettiva di un generale suo superamento sulla base della dinamica della contrattazione sindacale e dei rapporti tra imprese e organizzazioni dei lavoratori.

Il ritardo e le insufficienze che tutti oggi possiamo constatare consistono nel fatto che (come hanno ricordato il relatore e gli altri oratori intervenuti nel dibattito) dopo un lungo periodo di tempo ancor oggi le questioni rilevanti riguardanti la regolamentazione dei rapporti di lavoro sono state affrontate secondo una linea di costruzione di una prospettiva che, però, fino a questo momento, non ha trovato una reale possibilità di incarnazione.

Nell'ambito del rapporto che si è determinato con l'ultimo contratto, che ha visto le imprese pubbliche degli enti locali tenere conto delle esigenze dei lavoratori nello svolgimento di questo servizio necessario alla collettività, è stata raggiunta un'intesa che ha dato luogo, successivamente, alla stesura di questa proposta di legge.

La situazione più generale ha poi richiesto un ulteriore approfondimento delle ragioni di questo accordo. Il Governo si è venuto a trovare in una situazione nella quale ha dovuto nuovamente fare presenti alle imprese ed alle organizzazioni dei lavoratori le sopravvenute condizioni di difficoltà interessanti anche questo aspetto, che non investe soltanto profili di carattere normativo, ma anche conseguenze di carattere economico di grande importanza nel campo della spesa pubblica.

A questo punto dobbiamo constatare che è stata avvertita dalle parti una responsabilità generale, e che una ricerca comune ha prodotto alla fine un risultato positivo. All'interno di tale risultato si colloca, con tutta la sua validità attuale, la proposta di legge che oggi discutiamo. E ritengo che il venir meno di questo punto

(relativo alla definizione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), rispetto a tutta la complessità dei problemi che riguardano questo settore, metta in discussione contemporaneamente tutti gli altri punti che legano fra loro le varie questioni.

Non è immaginabile infatti che si ritenga sufficiente il superamento di questo aspetto della generale regolamentazione della materia dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle imprese di trasporto degli enti locali: restano aperti infatti altri problemi relativi alle assunzioni, alla stabilità dell'impiego e alla materia disciplinare. Si tratta di una serie di elementi che, nell'ambito degli altri settori, fanno parte di una dinamica contrattuale che qui troviamo garantita dal complesso delle norme di legge vigenti. Forse la prassi, seguita negli anni 1962 e 1963, ha portato a sottolineare gli aspetti direttamente collegati al miglioramento delle condizioni di lavoro (miglioramenti di carattere economico e di organizzazione del lavoro), piuttosto che la necessità di una revisione più generale. Ad esempio, dopo gli anni '60, abbiamo visto che il balzo in avanti realizzato complessivamente da queste categorie è stato di portata maggiore di quello registratosi in altri settori. Si è trattato di una spinta, che ha in seguito prodotto la necessità di una riflessione complessiva.

Tale esigenza oggi è assai avvertita, come dimostra la convergenza di tutte le parti politiche sulla proposta di legge in discussione. E da dire tuttavia che in una seconda fase si sono registrati momenti di distacco nell'assumere questa responsabilità da parte di qualche gruppo politico, che non si è reso conto che il provvedimento introduce una fase di transizione.

Ritengo che in prospettiva in questo settore, come in altri, occorrerà rivedere tutta la materia del rapporto di lavoro, senza la necessità di passare attraverso una sanzione del Parlamento. La materia dovrà essere riesaminata nella sua complessità, al fine di rendere possibile, in una logica di continuità e di sviluppo, un reale superamento dei problemi nella loro generalità, senza indulgere su aspetti particolari, che rischiano di aggravare la condizione del settore.

Credo che un tale sforzo, nella misura in cui sarà comune (alle imprese, al Parlamento, al Governo, alle forze sindacali), potrà dar luogo ad una situazione completa-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

mente nuova, nella quale certe discrasie ereditate dal passato potranno essere definitivamente superate.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi pare che la discussione si sia svolta, sia pure con qualche riserva, in modo favorevole al varo di questa proposta di legge. Ritengo ciò positivo, perché l'approvazione del provvedimento in esame pone fine ad una vicenda che si è trascinata per due anni prima della conclusione della trattativa sindacale e per un anno anche dopo la firma.

Ritengo pertanto opportuno che la questione si concluda in questo modo, che se non è il migliore, non è nemmeno il peggiore. Si pone un punto fermo, dal quale in futuro si potrà partire per un riesame generale.

Vorrei qui dare atto al collega La Rocca di quanto egli ha testé asserito, cioè che l'obiettivo che possiamo proporci ora, una volta approvata la legge, è quello di arrivare ad una revisione generale della regolamentazione legislativa di questo rapporto di lavoro. A questo proposito, mi permetto di invitare il Governo a nominare, tramite il ministro del lavoro, una commissione *ad hoc* - con decreto ministeriale, come è stato fatto allorché si è nominata una commissione per la stesura delle tabelle allegate al presente progetto di legge - di cui facciano parte le parti sindacali, i rappresentanti dei datori di lavoro, e del Ministero. Tale commissione potrebbe procedere ad una revisione generale della legislazione, eliminando la parte ormai superata o modificata o abrogata, vedendo quali sono le norme da mantenere in vigore, se ve ne sono, e quindi proporre un eventuale testo unico (nel caso vi sia una parte della legislazione residua che deve essere mantenuta) in modo da introdurre una certa organicità e sistematicità nella normativa che regola questa materia.

Questo è un discorso, ripeto, che possiamo affrontare successivamente, e noi, per parte nostra, ci dichiariamo sin da ora disponibili a collaborare a questa opera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Tutti i deputati che sono intervenuti, sia coloro che hanno annunciato il proprio voto favorevole a questo provvedimento sia coloro che hanno annunciato l'astensione su di esso, hanno fatto sì che il presente dibattito abbia portato elementi positivi, a mio giudizio, per proseguire nella sistemazione di una materia che certamente ha bisogno di ulteriori approfondimenti.

Il problema si trascina ormai da ben quattro anni, e da due il Governo si è impegnato a fondo in una trattativa con i sindacati per definire la controversia. Obiettivamente non vi era il tempo per arrivare ad una revisione di tutta la materia. Del resto, anche sul piano strettamente costituzionale, non abbiamo motivi per ritenere che una procedura di questo tipo, da un punto di vista giuridico, possa essere in qualche modo censurata.

Non vi è dubbio comunque che la sempre maggiore coscienza democratica del paese e l'accresciuto peso dei sindacati comporteranno, in un prossimo futuro, la revisione di tutta questa materia.

Credo per altro, come del resto è stato qui ampiamente ricordato, che in questo momento la conclusione di questa controversia vada comunque valutata positivamente, come un punto fermo per successivi, ulteriori e positivi passi in avanti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Si dia lettura degli articoli 1, 2 e 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.

Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle al-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

legate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse ».

(È approvato).

ART. 2.

« Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il personale, di cui all'articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 4.

« Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.

Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotravie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo A, aventi più di 800 agenti;

aziende di tipo B, aventi da 101 a non più di 800 agenti;

aziende di tipo C, aventi non più di 100 agenti.

Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo A, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8000;

aziende di tipo B, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1000;

aziende di tipo C, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1000.

Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al primo e secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell'autorità competente, sentita l'azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio, in base alle necessità del normale servizio.

Le aziende provvedono alla propria assegnazione ad uno dei tipi, di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di tale assegnazione l'azienda, entro i successivi 15 giorni, dà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro 30 giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi 60 giorni, l'azienda provvederà a darne comunicazione all'ente competente: regione o Ministero dei trasporti che stabilirà l'assegnazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: primo e ed aggiungere, dopo le parole: autorità competente, le seguenti: regionale o ministeriale.

4. 1.

Al quinto comma aggiungere, in fine, le parole: mentre alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1° gennaio di ciascun anno.

4. 2.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui

al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 3.

Al settimo comma, sostituire la parola: assegnazione, con la seguente: classificazione.

4. 4.

Al nono comma, sostituire le parole: all'ente competente: regione o Ministero dei trasporti con le parole: all'autorità competente regionale o ministeriale.

4. 5.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Si tratta di emendamenti formali. In particolare, l'emendamento 4. 1 tende a precisare che l'autorità competente è quella regionale o ministeriale.

L'emendamento 4. 2 si è reso necessario poiché nel testo della Commissione non era stato ricordato il gruppo di aziende che hanno un servizio di navigazione interna. Per questo abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento, che estende a quel gruppo di aziende — si tratta di poche aziende, del resto, cioè quelle dei grandi laghi — la stessa normativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, esso tende ad una migliore classificazione delle aziende senza mutare, in sostanza, il contenuto del sesto comma dell'articolo 4. Altrettanto dicasi per l'emendamento 4. 4 e per l'emendamento 4. 5.

La Commissione raccomanda pertanto alla Camera l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

« I livelli di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:

a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:

livello 1 per le aziende di tipo A;
livello 2 per le aziende di tipo B;
livello 3 per le aziende di tipo C;

b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aeree:

livello 3;

c) per le aziende esercenti funivie portuali:

livello 2.

Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegare tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche ».

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

MORINI, *Segretario*, legge:

« L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi 30 giorni la rappresentanza sindacale aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.

In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali, rappresentate nella commissione per la ristrutturazione della tabella del personale autoferrotranviario e internavigatore di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1974 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole da: rappresentate nella commissione, fino alla fine dell'articolo.

6. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Il testo originario del provvedimento ripeteva quanto era contenuto negli accordi sindacali e limitava la competenza di appello, in caso di mancato accordo a livello aziendale, alle sole organizzazioni sindacali che avevano partecipato ai lavori della commissione per la ristrutturazione della tabella del personale autoferrotranviario e internavigatore previsto dal decreto ministeriale 28 novembre 1974. È apparso opportuno estendere tale competenza a tutte le organizzazioni sindacali, sopprimendo l'ultima parte dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 1, accettato del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Entro 30 giorni dalla data in cui la tabella nazionale sia divenuta esecutiva, la azienda comunica al personale la qualifica a ciascuno attribuita.

Entro i successivi 30 giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ogni azienda, entro trenta giorni dalla data in cui la tabella nazionale è divenuta definitiva per il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita.

7. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Anche l'emendamento 7. 1 è un emendamento puramente formale, che tende a chiarire meglio il contenuto dell'articolo. Ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma dell'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche e integrazioni.

Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle inlese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.

Al momento dell'assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, le principali mansioni riferite alla qualifica assegnata ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, in atto al momento di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gen-

naio 1931, n. 148 devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito; merito comparativo congiunto all'anzianità;

concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del qualitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4.

Si procederà esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi, prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: concorsi, prove selettive con le seguenti: concorsi o prove selettive.

9. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Si illustra da se, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MORINI, *Segretario*, legge:

« In sede di primo inquadramento nelle qualifiche delle allegate tabelle, verrà attribuito a ciascun agente un numero di scatti di anzianità sulla retribuzione minima conglobata sufficienti ad assicurare una retribuzione non inferiore a quella in godimento.

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche, assorbito, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonché tutti gli assegni *ad personam* con qualsiasi modalità attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della stessa legge n. 858.

Le eventuali eccedenze risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute *ad personam* ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

10. 1

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti intende svolgerlo?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi limito a ricordare che questo emendamento è stato presentato per dire una necessità sorta in sede di accordo definitivo tra Governo e sindacati. Ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. La Commissione lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11, al quale non sono stati presentati emendamenti.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

a) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera le percentuali restano immutate;

b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dall'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;

c) qualora una qualifica già prevista dalla legge citata alla precedente lettera b) venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contenga qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata la entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;

d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla predetta legge n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento ».

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Il mio intervento può valere anche come dichiarazione di voto sul complesso della proposta di legge.

La scorsa settimana, in sede di discussione sulle linee generali, abbiamo posto in evidenza tutte le difficoltà cui cerca di far fronte il provvedimento in esame, che fa riferimento ad un accordo sindacale del 1973; accordo sindacale che non era stato possibile attuare se non in maniera discordante e, talvolta, contrastante. Diverse aziende municipalizzate, ad esempio, avevano dovuto procedere alla sua applicazione a seconda delle varie situazioni locali.

In quella occasione abbiamo anche inteso rilevare che la modifica delle tabelle, per classi e livelli, non poteva essere attuata che per legge, discendendo la disciplina precedente da un provvedimento legislativo.

Dichiariamo pertanto di votare a favore di questo testo innanzitutto nell'intento di normalizzare la situazione. Rimane l'auspicio, già espresso da noi e dall'intera Commissione, perché sia presto rivisto il quadro generale, in maniera organica e razionale. Votiamo altresì a favore poiché, di fatto, con la modifica ora apportata — da noi suggerita e fatta propria dalla Commissione —, torna concretamente alle organizzazioni sindacali il potere di dirimere tutte le vertenze e gli eventuali contrasti. Direi che con detta modifica iniziamo l'iter del riconoscimento alle organizzazioni in questione del loro potere nel campo normativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1978.

11. 01

La Rocca.

L'onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.

LA ROCCA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo La Rocca 11. 01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella, allegata alla proposta di legge, delle qualifiche del personale delle autoferrotranvie, nel testo della Commissione, con il relativo indice delle abbreviazioni e le annesse note, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLE AUTOFERROTRANVIE

Abbreviazioni:

U	=	Servizi autofilotranviari
F	=	Servizi ferroviari
A	=	Aziende aventi più di 800 agenti
B	=	Aziende aventi da 101 a non più di 800 agenti
C	=	Aziende aventi non più di 100 agenti
C.E.C.	=	Centri elettrocontabili
T.V.	=	Trazione a vapore
T.E.	=	Trazione elettrica
T.S.	=	Trazione a scoppio (diesel)
I.E.S.	=	Impianti e segnalamento
L.A.	=	Linea aerea

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Guardiano giorno e notte Custode Guarda sala Guarda merci	GUARDIANO
Usciere di 2ª classe Usciere (F) Inserviente Fattorino d'ufficio	COMMESSE
Guardia titolare di fermata	GUARDIA TITOLARE DI FERMATA
Cantoniere (1)	CANTONIERE (1)
Manovale addetto qualsiasi servizio Manovale Pulitore Untore Raschino Deviatore (U) Accenditore	MANOVALE
(1) Agente con anzianità sino ad un anno nella qualifica.	(1) Agente con anzianità sino ad un anno nella qualifica.

Nota:

Le qualifiche di « guardabarriera » e « guardia di fermata (donna) », di cui al livello 11-sub dell'allegato A) alla legge n. 858 del 1954, restano confermate come extra tabelle.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo 2 ^a classe Dattilografo Dattilografo scelto	DATTELOGRAFO
Telefonista (2)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Portiere	PORTIERE
Usciere (U) Usciere capo (F)	USCIERE
Bigliettaio Bigliettaio scelto (3) Conduuttore principale tranvia	BIGLIETTAIO
Conduuttore (4) Frenatore (4)	CONDUTTORE-FRENATORE (4)
Fuochista viaggiante (5) Fuochista di notte	FUOCHISTA VIAGGIANTE (5)
<p>(1-bis) Agente con anzianità di oltre 1 anno nella qualifica. (2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne. (3) All'agente in servizio viene assegnato <i>ad personam</i> il livello 8, sino ad esaurimento. (4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica. (5) Qualifica comune anche a T.S. e T.E.</p>	<p>(2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne. (4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica. (5) Qualifica comune anche a T.S. e T.E.</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE (6)
Capo fermata 3 ^a classe	ADDETTO FERMATA
Manovratore Manovratore scelto Deviatore Deviatore scelto Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi	MANOVRATORE-DEVIATORE (7)
Armatore binari Cantoniere (1-bis) Cantoniere scelto Capo cantoniere (8)	CANTONIERE ARMATORE
Manovale specializzato Operaio 3 ^a classe (9) Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (9) Operaio fabbricati Operaio scelto fabbricati Tirafili L.A. e di contatto	OPERAIO COMUNE
Capo squadra manovali Sorvegliante pulitori	CAPO SQUADRA MANOVALI
(8) Agente senza comando di uomini. (9) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.	(6) Dopo 6 mesi nella qualifica sarà sottoposto a esame di abilitazione al movimento e/o gestioni. Se idoneo sarà promosso sottocapo. (7) Può svolgere anche mansioni diverse negli impianti con limitato impegno di manovre e scambi.

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario 3 ^a classe (10) Disegnatore 2 ^a classe (10) Assistente tecnico 3 ^a classe (10)	IMPIEGATO COMUNE
Usciere capo (U)	CAPOUSCIERI (A/B)
	ADDETTO A PERF. E VERIFICA C.E.C.
Telefonista (2-bis)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Capotreno tranvia	CAPOTRENO TRANVIA
Collettore incassi	COLLETTORE INCASSI
Conduttore (11) Frenatore (11)	CONDUTTORE-FRENATORE (11)
Fuochista autorizzato (12)	FUOCHISTA AUTORIZZATO (12)
<p>(2-bis) Agente addetto normalmente al centralino telefonico con oltre 5 linee esterne.</p> <p>(10) Agente sprovvisto di diploma o che non abbia superato prova specifica.</p> <p>(11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica.</p> <p>(12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a T.S. e T.E.</p>	<p>(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.</p> <p>(11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica.</p> <p>(12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a T.S. e T.E.</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo fermata 2 ^a classe Capo fermata 1 ^a classe	ADDETTO FERMATA DI 1 ^a (A/B)
Sotto capo (stazioni e gestioni)	SOTTO CAPO (STAZIONI E GESTIONI)
Verificatore	VERIFICATORE
Autista non di linea Manovratore di deposito e rimessa	CONDUCENTE
Capo squadra cantonieri Capo cantoniere (13)	CAPO SQUADRA CANTONIERI
Operaio 3 ^a classe (14) Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (14) Operaio 2 ^a classe Operaio 2 ^a classe I.E.S. e L.A. Operaio 1 ^a classe Operaio 1 ^a classe I.E.S. e L.A. Armatore scelto addetto agli scambi (U)	OPERAIO QUALIFICATO CAPO MANOVRATORE (A/B) AGENTE DI STAZIONE DI METROPO- LITANA (15) OPERATORE SCAMBI DI CABINA (A/B)
<p>(13) Agente con comando di uomini. (14) Agente assunto con capolavoro, ovvero, se proveniente da qualifiche inferiori, abbia superato capolavoro.</p>	<p>(15) Se svolge anche compiti di intervento relativi all'esercizio del movimento dei passeggeri nell'ambito delle stazioni.</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 3ª classe (16)	SEGRETARIO
Disegnatore 2ª classe (16)	
Assistente tecnico 3ª classe (16)	
Segretario 2ª classe	
Disegnatore	
Assistente tecnico 2ª classe	
Contabile cassiere 2ª classe	
Esattore	ESATTORE
	CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.C.
	OPERATORE C.E.C.
Autista di linea	CONDUCENTE DI LINEA
Guidatore tranviario	
Guidatore di tranvia	
Guidatore scelto o filoviario	
Primo guidatore di tranvie	
Macchinista di tranvie	
Primo macchinista di tranvie	
Capotreno ferrovia	CAPOTRENO
Primo capotreno	

(16) Agente in possesso di diploma di scuola media superiore o che abbia superato prova specifica.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capolinea	VERIFIC. TITOLI VIAGGIO (17) CAPOLINEA
Capo verificatori	CAPO VERIFICATORI (A)
Capo stazione di 3 ^a classe	CAPO STAZIONE
Gestore di 3 ^a classe	GESTORE (A/B)
Operaio di 1 ^a classe scelto	OPERAIO SPECIALIZZATO
Operaio provetto (18)	
Capo operaio 2 ^a classe (19)	
Capo squadra operai (19)	
Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (19)	

(17) Addetto esclusivamente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche e filoviarie urbane ed extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema ad agente unico.

(18) Agente promosso per anzianità.

(19) Agente senza comando di uomini o se promosso per anzianità.

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista Ferrovie T.V., T.E., T.S. Primo Macchinista Ferrovie T.V., T.E., T.S.	MACCHINISTA FERROVIE
Macchinista di tranvie (20) Primo macchinista di tranvie (20)	MACCHINISTA TRANVIE (20)
Controllore Controllore viaggiante Controllore viaggiante di tranvie	CONTROLLORE MOVIM. E TRAFF. (21)
Operaio provetto (F/U - A/B) (22)	OPERAIO TECNICO (23)
Capo squadra operai (22-bis) Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (F - A/B) (22-bis) Capo operaio 2ª classe (22-bis)	CAPO OPERAI
Sorvegliante I.E.S. e L.A. (F - A/B)	SORVEGLIANTE I.E.S. E L.A.
Sorvegliante manutenzione 1ª classe (F - A/B) Sorvegliante manutenzione 2ª classe	SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
(20) Agente in servizio su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.	(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.
(22) Agente promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito comparativo ovvero per sentenza definitiva.	(21) Svolge anche mansioni di controlleria in vettura, ivi compresa la verifica dei titoli di viaggio.
(22-bis) Agente con comando di uomini o promosso previo superamento di prova di esame tecnico professionale ovvero per sentenza definitiva.	(23) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 1ª classe Assistente tecnico 1ª classe (F - A/B) Cassiere di 2ª classe (A/B) Contabile cassiere di 1ª classe (U/C) Disegnatore scelto (U)	ASSISTENTE OPERATORE DI 1ª C.E.C.
Controllore viagg. di ferrovie (F - A/B)	CONTROLLORE VIAGG. FERR. (A/B)
Capo stazione 2ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE DI 2ª (A/B)
Gestore 2ª classe (F - A/B)	GESTORE DI 2ª (A/B)
Capo movimento e gestione (F - C)	CAPO MOVIMENTO E GESTIONE (C)
Capo personale viaggiante (F - B)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE (A/B)
Capo movimento 3ª classe (U) Capo controllore (U)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo tecnico 2ª classe (F - A/B) Capo operaio 1ª classe (U)	CAPO TECNICO (A/B)
Capo deposito e officina (F/U - C)	CAPO DEPOSITO E OFFICINA (C)
Capo deposito 2ª classe (F - A/B) Capo deposito 3ª classe (U)	CAPO DEPOSITO

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Assistente tecnico principale (F - A/B) Cassiere di 1ª classe (A/B) (27) Disegnatore principale (U - A)	ASSISTENTE 1ª PROGRAMMATORE C.E.C.
Capo stazione 1ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE 1ª (A - B)
Gestore 1ª classe (F - A/B)	GESTORE 1ª (A/B)
Ispettore al movimento (U - B) Vice-Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 2ª classe (U - A/B) Ispettore e Capo movimento (U - C)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO 1ª
Capo del personale viaggiante (F - A)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE 1ª (A) (24)
Capo tecnico 1ª classe (F - A/B) Capo tecnico 2ª classe (U - A/B) Capo tecnico e deposito di 1ª classe (U - B)	CAPO TECNICO 1ª (A/B)
Capo deposito 1ª classe (F - A/B) Capo deposito 2ª classe (U - A/B)	CAPO DEPOSITO 1ª (A/B)
<hr/> (27) Agente dopo 3 anni di permanenza nella qualifica ha diritto a concorrere per il passaggio a primo funzionario per posti disponibili.	<hr/> (24) Nelle aziende con oltre 800 agenti.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo ufficio principale (25-bis) Cassiere principale (A)	CAPO UFFICIO
Vice-Ispettore (F - A/B) (26)	PROGRAMMATORE SUPERIORE PRIMO FUNZIONARIO (A/B) (26)
Segretario capo (U - A/B) Assistente tecnico (U - A)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B)
Capo stazione principale (F - A/B)	CAPO STAZIONE PRINCIPALE (A/B)
Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 1ª classe (U - A) Ispettore e capo movimento (U - B)	CAPO MOV. E TRAFF. PRINCIPALE (A/B)
Capo tecnico di 1ª classe (U - A)	CAPO TECNICO PRINCIPALE (A)
Capo deposito principale (F - A) Capo deposito di 1ª classe (U - A)	CAPO DEPOSITO PRINCIPALE (A)
<hr/> (25-bis) Agente promosso per anzianità, conserva le mansioni in atto. (26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.	<hr/> (26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 2°

Capo ufficio principale (U) (25)

Ispettore principale (F - A)

Ispettore principale di movimento (U - A)

Capo servizio (F - B)

Ispettore (F - A/B)

Capo ripartizione (U - A)

Vice capo servizio (U - A)

Capo servizio (U - B)

Tesoriere-Cassiere Capo (U - A)

Capo tecnico principale (U)

FUNZIONARIO PRINCIPALE

(25) Agente promosso previo superamento di prova selettiva, ovvero per merito comparativo: conserva le mansioni in atto.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 1°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore (F - A) Capo servizio aggiunto (F - A) Capo ripartizione principale (U - A) Capo servizio (U - A)	FUNZIONARIO SUPERIORE

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

(È approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella, allegata alla proposta di legge, delle qualifiche del personale della navigazione interna (lagunare), identica nei testi dei proponenti e della Commissione, con le an-

nesse note, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LAGUNARE)**

NOTE

a) Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., nonché per le qualifiche di « Verificatore titoli viaggio » e « Collettore » nelle aziende che adottano il sistema di automazione della vendita biglietti, si fa riferimento alla tabella degli autofilferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

b) Ai fini di una adeguata collocazione della qualifica di Aiuto Motorista al livello 8, le aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuoveranno opportuni incontri con le Autorità marittime competenti onde realizzare la revisione delle tabelle di armamento anche in relazione alla riorganizzazione dei depositi e dei servizi di assistenza a terra.

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 10°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Allievo marinaio	ALLIEVO MARINAIO (1)

(1) Dopo 18 mesi passa al livello 9° con la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posto nel relativo organico; diversamente passa al livello 9° con la qualifica di Addetto ai pontili senza mutamento di mansioni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Apprendista di macchina ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Bigliettaio scelto di bordo o di pontone (2) Bigliettaio di bordo o di pontone Marinaio di 2ª classe	MARINAIO (3)
Pontoniere di 1ª classe Pontoniere di 2ª classe	ADDETTO AI PONTILI (4)

(2) Sono assegnati « ad personam » al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente tabella.

(3) Il Marinaio presta servizio esclusivamente a bordo delle navi.

(4) L'Addetto ai pontili assume la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

Nota:

Sono sopresse le qualifiche di « Fuochista di 1ª classe », « Tanchista » « Bigliettaio marinaio » (ex classe 9) e « Fuochista di 2ª classe ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 8°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di Agenzia	ASSISTENTE DI AGENZIA (5) BIGLIETTAIO MARINAIO (6)
Aiuto motorista	AIUTO MOTORISTA
Marinaio di 1ª classe	MARINAIO DI 1ª CLASSE (7)

(5) Il Bigliettaio Marinaio assume la qualifica di Assistente di Agenzia subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

(6) Il Marinaio passa al livello 8 con la qualifica di Bigliettaio Marinaio in ragione dei posti di Marinaio aboliti per l'applicazione dell'automazione, ovvero al compimento di 7 anni di anzianità nella qualifica di Marinaio (ivi compresa la pregressa anzianità nella qualifica di Bigliettaio di bordo o di pontone) e ciò fino al 31 dicembre 1979. Dopo tale data (sempre considerata l'anzianità pregressa) il passaggio avverrà dopo 4 anni.

(7) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Marinaio.

LIVELLO 7°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Applicato di agenzia	APPLICATO DI AGENZIA (8)
Timoniere marinaio	TIMONIERE MARINAIO
Aiuto motorista abilitato	AIUTO MOTORISTA ABILITATO (9)

(8) Con anzianità nella qualifica di Assistente di Agenzia di 4 anni.

(9) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Aiuto Motorista.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 6°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO

LIVELLO 5°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Conduttore di motoscafo lagunare (10)	CONDUTTORE DI MOTOSCAFO LAGUNARE
Gestore di bordo	GESTORE DI BORDO

(10) Sono assegnati « ad personam » al livello 4, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 4°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 2 ^a classe (11)	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA SUPERIORE ALLE 50 TONN.
	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA NON SUPERIORE ALLE 50 TONN. (12)
Pilota motorista lagunare	PILOTA MOTORISTA LAGUNARE (13)
Motorista navale di 2 ^a classe per motobattello	MOTORISTA NAVALE DI 2 ^a CLASSE PER MOTOBATTELLO
Assistente alla navigazione e al traffico	ASSISTENTE AL TRAFFICO E BIGLIETTERIA

(11) Sono assegnati « ad personam » al livello 3, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(12) Il Conduttore di motoscafo lagunare ed il Pilota Motorista lagunare conducono anche motobattelli di stazza inferiore alle 25 tonnellate.

Gli stessi passano Conduttori di motobattello di stazza non superiore alle 50 tonnellate, nel caso di vacanza di posti nel relativo organico.

(13) Con anzianità nella qualifica di Conduttore di motoscafo lagunare di 4 anni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Assistente ai combustibili ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 3°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Vice Ispettore	CAPO MOVIMENTO TRAFFICO E BIGLIETTERIA CAPO MOVIMENTO DI MACCHINA
Capitano di 1 ^a classe	CAPITANO (14) CONDUTTORE DI 1 ^a DI MOTOBATTELLO (15)
Motorista navale di 1 ^a classe per motonavi	MOTORISTA NAVALE DI 1 ^a CLASSE PER MOTONAVI

(14) Dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza superiore a 50 tonnellate.

(15) Dopo otto anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza non superiore a 50 tonnellate, conteggiando a tale fine i periodi anche saltuari di servizio prestato in dette mansioni prima dell'acquisizione di tale qualifica. Per gli attuali Piloti Motoristi Lagunari sarà computato, per il raggiungimento degli otto anni di cui sopra, il 25 per cento dell'anzianità maturata nelle qualifiche di Conduttore di motoscafo lagunare e di Pilota Motorista Lagunare e, in ogni caso, per non più di 4 anni.

LIVELLO 2°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore principale Ispettore	FUNZIONARIO PRINCIPALE

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 1°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore	FUNZIONARIO SUPERIORE

(È approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella, allegata alla proposta di legge, delle qualifiche del personale della navigazione interna (lacuale), identica nei testi dei proponenti e della Commissione, con le anness-

se note, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LACUALE)**

NO T A

Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., si fa riferimento alla tabella degli autofilferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Pontoniere	ALLIEVO MARINAIO (1) MANOVALE ADDETTO AGLI SCALI

(1) Dopo 6 mesi di navigazione passa al livello 9 con la qualifica di « marinaio ».

Nota:

- (a) « Portiere al cantiere » assorbito nella qualifica generica di « guardiano ».
 (b) « Accenditore o accudiente », « manovale carbonaio » e « carbonaio » assorbiti nella qualifica generica di « manovale ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fuochista Fuochista di 2ª classe	FUOCHISTA
Marinaio Marinaio scelto Vice timoniere Timoniere di 2ª classe	MARINAIO
Conducente di barche o chiatte	BARCAIOLO ABILITATO
Bigliettaio	AGENTE DI SCALO (2) (2a)

(2) Negli scali con limitato impegno di biglietteria può svolgere anche mansioni di pontilista.
 (2-a) Assorbe anche la qualifica di « operaio di 2ª classe addetto agli scali ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di agenzia	ASSISTENTE DI SCALO DI 2ª CLASSE (2b)
Assistente di bordo	MARINAIO BIGLIETTAIO (2b)
Applicato di bordo 2ª classe	
Aiuto motorista	MARINAIO AIUTO MOTORISTA (2b)
Motorista di motoscafo	
Fuochista abilitato	FUOCHISTA ABILITATO

(2-b) L'accesso alla qualifica si consegue, se provenienti da qualifiche inferiori, previo superamento di adeguata prova professionale.

Nota:

Sono soppresse le qualifiche di « distributore di magazzino » e di « sorvegliante di magazzino ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista	MACCHINISTA
	ASSISTENTE DI SCALO DI 1°
Applicato di bordo di 1ª classe	MARINAIO APPLICATO DI BORDO
Conduuttore di motoscafi	TIMONIERE (3)
Capo timoniere di 2ª classe	
Timoniere	
Motorista di m/ve	MARINAIO MOTORISTA M/VE (4)
	MARINAIO AIUTO MOTORISTA FUOCHISTA (5)

(3) Previe le prescritte abilitazioni tecnico-professionali.

(4) La qualifica di « marinaio motorista di m/ve » assomma le mansioni di marinaio e di « motorista ». « Il marinaio motorista di m/ve » non può essere adibito esclusivamente a mansioni di coperta.

Gli agenti con qualifica di motorista m/ve in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella conservano « ad personam » detta qualifica.

(5) In possesso del titolo professionale di fuochista abilitato.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Controllore	CONTROLLORE CONDUTTORE - MOTORISTA M/FO (7) CAPO SCALO (6) OPERAIO TECNICO MOTORISTA MOTO- NAVE (8)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(7) Il « conduttore - motorista m/fo » è l'agente che svolge contemporaneamente mansioni di « conduttore di motoscafo » e di « motorista di motoscafo » avendone acquisito i relativi titoli professionali.

(8) L'operaio tecnico motorista di m/ve è il « motorista di motonave autorizzato » o il « marinaio motorista di m/ve » che abbia superato prove di esame tecnico-professionale di officina.

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo controllore	CAPO CONTROLLORE
Macchinista - motorista	MACCHINISTA - MOTORISTA CAPO MOTORISTA (9)
Capo timoniere	CONDUTTORE DI M/VE (10)
Pilota motorista	CAPO SCALO P.LE (6)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(9) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « motorista di motonave autorizzato ».

(10) Per l'accesso alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « capo timoniere autorizzato ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo macchinista	CAPO MACCHINISTA (11)
Capitano di 2ª classe	CAPITANO 2ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA MOTONAVE (12)

(11) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « macchinista autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

(12) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « Capo timoniere autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (B) » è assorbita nella qualifica generica di « Capotecnico di 1ª classe ».

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 1ª classe	CAPITANO DI 1ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA P.LE (13)

(13) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « capitano autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (A) » è assorbita nella qualifica generica di « capotecnico principale (A) ».

(È approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella, allegata alla proposta di legge, delle qualifiche del personale delle funivie portuali, identica nei testi dei proponenti e della Commissione, con il relativo indice delle

abbreviazioni e le annesse note, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNIVIE PORTUALI**

Abbreviazioni:

C.E.D. = Centro elaborazione dati

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 10°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni) Usciere	COMMESSE
Guardiano di giorno e di notte Guardiano scelto	GUARDIANO
Manovale	MANOVALE

LIVELLO 9°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo (invalido) Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna) Dattilografo scelto	DATTILOGRAFO
Usciere capo	USCIERE
Portiere	PORTIERE
Manovratore di 2ª classe Manovratore di 1ª classe (1)	MANOVRATORE - DEVIATORE
Segnalatore di 2ª classe	SEGNALATORE
Manovale specializzato Operaio di 3ª classe (2) Chiattaiolo Fuochista	OPERAIO COMUNE

(1) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella con detta qualifica restano assegnati al livello 8.

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 8°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3ª classe (3) Pesatore Gestore tipo C	IMPIEGATO COMUNE
Fuochista autorizzato (Macchinista locomotive servizio interno).	FUOCHISTA AUTORIZZATO
	CAPO MANOVRATORE
Verificatore	VERIFICATORE
Segnalatore di 1ª classe	SEGNALATORE DI 1ª CLASSE
Guardialinea di 2ª classe	OPERAIO QUALIFICATO GUARDIALINEA
Operaio di 3ª classe (4)	OPERAIO QUALIFICATO
Operaio di 2ª classe	
Operaio di 1ª classe Capo alla sorveglianza	ADDETTO A PERF. E VERIF. C.E.D.

(3) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(4) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 7°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 3ª classe (5) Segretario di 2ª classe Gestore tipo B	SEGRETARIO
Macchinista locomotive	MACCHINISTA LOCOMOTIVE
Macchinista di 2ª classe E.P. Macchinista di 1ª classe E.P. Macchinista di 2ª classe elev. Macchinista di 1ª classe elev.	MANOVRATORE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO e/o MACCHINE OPERATRICI
Capo squadra marittimo di 3ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO
Capo squadra di 2ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA (LINEA, PARCO, FERROVIARIO)
Capo posto	CAPO POSTO STAZIONI INTERMEDIE
Guardialinea di 1ª classe	OPERAIO SPECIALIZZATO GUARDIALINEA
Operaio provetto (6) Sorvegliante impianto telefonico Capo squadra di 2ª classe (7) (manutenzione) Capo squadra di 1ª classe (7) (manutenzione)	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERATORE C.E.D. CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.D.

(5) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

(6) Se promossi per anzianità.

(7) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 6°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo squadra di 2ª classe (8) (manutenzione)	CAPO OPERAI MANUTENZIONE ED OFFICINA
Capo squadra di 1ª classe (8) (manutenzione)	
Capo squadra di 1ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA DI 1ª CLASSE (LINEA, PARCO, FERROVIARIO)
Capo posto titolare	CAPO POSTO DI 1ª CLASSE STAZIONI INTERMEDIE
Operaio provetto (8)	OPERAIO TECNICO (9)
Capo squadra marittimo di 2ª classe (10) Capo squadra marittimo di 1ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO DI 1ª CLASSE

(8) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza definitiva.

(9) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

(10) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella restano assegnati, fino ad esaurimento, al livello 5.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 5°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
	OPERATORE DI 1ª C.E.D.
Segretario di 1ª classe Gestore tipo A	ASSISTENTE
Capo linea di 2ª classe	CAPOLINEA DI 2ª CLASSE
Capo parco di 2ª classe	CAPO PARCO DI 2ª CLASSE
Capo tronco di 2ª classe	CAPO TRONCO DI 2ª CLASSE
Operaio capo provetto (11)	
Operaio capo provetto (12)	CAPO TECNICO

(11) Agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella, se senza comando di uomini, restano assegnati al livello 5, fino ad esaurimento.

(12) Con comando d'uomini.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 4°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Gestore di 1ª classe	ASSISTENTE 1ª CLASSE
Capo linea di 1ª classe	CAPO LINEA DI 1ª CLASSE
Capo parco di 1ª classe	CAPO PARCO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico	CAPO TECNICO DI 1ª CLASSE
Capo tronco di 1ª classe	CAPO TRONCO DI 1ª CLASSE
	PROGRAMMATORE C.E.D.

LIVELLO 3°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo gestione	CAPO UFFICIO
	PRIMO FUNZIONARIO
Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario)	CAPO MOVIMENTO (LINEA, PARCO E LINEA, ESERCIZIO LINEA, FERRO- VIARIO)
Capo marittimo	CAPO MARITTIMO
Capo tecnico principale	CAPO OFFICINA
	PROGRAMMATORE SUPERIORE

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 2°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo servizio	FUNZIONARIO PRINCIPALE

(È approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella, allegata alla proposta di legge, delle qualifiche del personale delle funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie, identica nei testi dei pro-

ponenti e della Commissione, con le annesse note, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE ASSIMILATE
PER ATTO DI CONCESSIONE ALLE FERROVIE**

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 10°

Inserviente Usciere Fattorino d'ufficio	COMMESSE
Guardiano di giorno e di notte Guardasala	GUARDIANO
Pulitore Manovale	MANOVALE

LIVELLO 9°

Dattilografo Dattilografo scelto Dattilografo di 2ª classe	DATTILOGRAFO
Conduttore frenatore	CONDUTTORE FRENATORE
Operaio di manutenzione sede e ar- mento	ARMATORE
Operaio di 3ª classe (1)	OPERAIO COMUNE
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE

(1) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 8°

Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3ª classe (2)	IMPIEGATO COMUNE
Conduuttore p.le	CONDUTTORE FRENATORE P.LE
Operaio di 3ª classe (3) Operaio di 2ª classe Operaio di 1ª classe Meccanico motorista Guidatore	OPERAIO QUALIFICATO
Sottocapo (stazioni e gestioni)	SOTTOCAPO (STAZIONI E GESTIONI)

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(3) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

LIVELLO 7°

Segretario di 3ª classe (4) Segretario di 2ª classe	SEGRETARIO
Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi)	CAPO STAZIONE (ABILITATO AI SERVIZI CUMULATIVI)
Controllore	CONTROLLORE SU FUNICOLARE
Operaio elettromeccanico Capo operaio	OPERAIO SPECIALIZZATO

(4) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

LIVELLO 6°

	OPERAIO TECNICO
--	-----------------

LIVELLO 5°

Segretario di 1ª classe Contabile cassiere	ASSISTENTE
Capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo officina	CAPO OFFICINA

LIVELLO 4°

Segretario principale	ASSISTENTE DI 1ª CLASSE
Ispettore e capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico (a.p.)	

LIVELLO 3°

	CAPO UFFICIO
--	--------------

(È approvata).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Non essendo ancora giunto dal Senato il sottosegretario Darida, competente per la discussione dei progetti di legge che figu-

rano al successivo punto dell'ordine del giorno, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 18.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776); Mammi ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672); Preti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mammi ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali; Preti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 22 novembre scorso l'Assemblea approvò la richiesta formulata dall'onorevole Labriola di rinvio in Commissione dei progetti di legge, al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento della materia.

Invito il relatore a riferire all'Assemblea sui risultati raggiunti.

PENNACCHINI, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali, riunitasi immediatamente dopo la richiesta formulata da parte del gruppo socialista per un ulteriore approfondimento della materia oggetto dei provvedimenti al nostro esame, dopo un ampio dibattito, ha ritenuto, a maggioranza, di non dover modificare, se non su alcuni punti di lieve entità e di contenuto esclusivamente formale, il testo che era stato portato all'esame dell'Assemblea.

Pertanto, l'esame degli articoli successivi all'articolo 1 può proseguire sulla base del testo già approvato dalla Commissione, con le modifiche di cui ho detto.

PRESIDENTE. Ricordo che, sempre nella seduta del 22 novembre scorso, sono stati svolti tutti gli emendamenti presen-

tati all'articolo 1, sui quali hanno espresso parere contrario la Commissione ed il Governo, ad eccezione dell'emendamento 1. 36 della Commissione, che era stato accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Ricordo che l'articolo 1 del progetto di legge è del seguente tenore:

« I consigli comunali ed i consigli provinciali si rinnovano ogni quinto anno in unico turno che cade in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno.

I consigli comunali ed i consigli provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione.

La data per lo svolgimento delle elezioni di cui al primo comma è fissata dal ministro dell'interno, non oltre il 60° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ».

Onorevole Labriola, mantiene l'emendamento Balzamo 1. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LABRIOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Balzamo 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che è del seguente tenore:

« A decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ».

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

PENNACCHINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento testè votato ha precluso anche l'emendamento 1. 36 della Commissione (poiché si sostituisce interamente l'articolo 1), viene di conseguenza a cambiare tutta l'impalcatura

del provvedimento, imperniata su un criterio contenuto anche negli articoli successivi e che è in contrasto con quanto è stato testè approvato.

Per questi motivi vorrei pregarla, signor Presidente, di consentire alla Commissione un periodo di tempo di riflessione per verificare se, alla luce della votazione odierna, il provvedimento incontra ancora il favore delle forze politiche che lo hanno sostenuto in Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Penacchini. Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (approvato dal Senato) (1903) (con parere della V e della XIII Commissione).

alla X Commissione (Trasporti):

« Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano » (1871) (con parere della V, della VI e della IX Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) » (approvato dal Senato) (1890) (con parere della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono

deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

IX Commissione (Lavori pubblici):

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: « Interventi in favore della regione Basilicata » (1857) (con parere della I e della V Commissione);

MASSARI: « Classificazione in strada statale dell'intero tratto della strada che collega fra loro le strade statali nn. 340 e 38 » (1862) (con parere della I e della X Commissione);

FERRARI SILVESTRO ed altri: « Provvidenze a favore della Lombardia per danni causati da alluvioni » (1877) (con parere della I e della V Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Norme a favore dei dipendenti privati e lavoratori autonomi ex combattenti ed assimilati » (1881) (con parere della V Commissione);

Commissione speciale in materia di fitti:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (approvato dal Senato) (1912) (con parere della I Commissione).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

MORINI, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 7 dicembre 1977, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776);

MAMMI ed altri: Norme sul rinnovo dei Consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672);

PRETI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679);

— *Relatore:* Pennacchini.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:*

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato (*approvato dal Senato*) (1853);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dotl. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**D'ALESSIO, BARACETTI, ANGELINI,
E CORALLO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri in base ai quali i comandanti delle tre scuole di guerra esistenti in Italia (esercito, marina, aeronautica) regolano le sedute di inaugurazione dei corsi, destinati — come è stato ricordato dal generale Basilio Cottone in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di guerra aerea di Firenze — « a preparare buoni ufficiali di stato maggiore » per incarichi non solo di comando, ma di alta dirigenza amministrativa;

e in particolare per conoscere, tenute presenti le direttive impartite dal Parlamento, con un ordine del giorno votato recentemente, di sottoporre ad attenta verifica i rapporti venutisi a determinare tra industria bellica e forze armate, nonché di dare più ferma applicazione alle disposizioni in vigore che sottolineano l'incompatibilità giuridica, ma anche morale, degli incarichi di militari nell'industria privata e pubblica, le ragioni della scelta di chiamare il presidente della FIAT Giovanni Agnelli a tenere « la prolusione di inaugurazione dell'anno accademico » sul tema « Italia ed Europa nel contesto internazionale » ponendo l'oratore nell'evidente imbarazzo di sostenere tesi, quali la necessità di incrementare la spesa militare italiana, o il potenziamento bellico della NATO, essendo egli il rappresentante di una delle maggiori industrie che traggono vantaggio dai bilanci della difesa;

ed altresì per conoscere, tenuto presente l'orientamento del Parlamento a recuperare un rapporto diretto di conoscenza e di contatto con le forze armate (legge dei principi della disciplina militare, disposizioni in materia di servitù, inchiesta sulle commesse militari e sulle relative procedure) le ragioni che hanno motivato l'esclusione dei parlamentari dall'invito a presenziare alla inaugurazione del suddetto anno accademico. (5-00952)

MOSCHINI E BERNARDINI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la Banca nazionale del lavoro impegnata da accordi siglati presso i Ministeri del lavoro e dell'industria ad assicurare il finanziamento della costruzione di una fabbrica nuova a Pisa della Richard Ginori-Pozzi, ha comunicato nella persona del dottor Filippini, stando a quanto afferma l'amministratore delegato della società Alessandro Peroni in una lettera al sindaco di Pisa in data 29 novembre 1977, di non poter finanziare i lavori, finché non verrà firmato un mutuo con la EFI-Banca in modo che detti lavori possano essere finanziati in proporzione fra le 2 banche, e cosa intendono fare perciò, perché tale decisione, la quale comporta l'immediata interruzione dei lavori a Pisa, sia tempestivamente rimossa, al fine di consentire l'attuazione degli accordi sottoscritti a Pisa tra la società e il comune di Pisa. (5-00953)

**MONTELEONE E MARCHI DASCOLA
ENZA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che nella ex caserma dei carabinieri di Polistena (Reggio Calabria), sventrata da un attentato dinamitardo nella notte del 17 giugno 1974, sono in corso lavori di restauro affidati alla Cooperativa « Progresso e Lavoro »;

che nel corso di tali lavori, e precisamente nella giornata del 28 novembre 1977, alcuni operai notavano una cassa piena di sabbia con dentro due « strani oggetti »;

che uno degli operai prese nelle mani uno degli « oggetti » per farlo vedere ad un altro suo compagno e che mentre ciò faceva « l'oggetto » (rivelatosi per una bomba a mano) gli cadde per terra esplodendo e ferendolo in varie parti del corpo —:

come mai nei locali dell'ex caserma dei carabinieri di Polistena si trovassero due bombe a mano abbandonate, del tipo in dotazione all'Arma dei carabinieri;

in base a quali elementi il responsabile della Compagnia di Taurianova e i carabinieri di Polistena sembrano escludere aprioristicamente qualsiasi responsabilità dell'Arma locale per le due bombe a mano abbandonate nei locali dell'ex caserma;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

in base a quali elementi si è voluto gettare sospetti su alcuni degli operai che lavoravano nell'ex caserma;

perché mai le indagini sull'episodio sono state condotte da quegli stessi carabinieri che potrebbero rivelarsi responsabili di negligenza nella custodia delle armi loro affidate;

quali interventi intende svolgere perché venga fatta piena luce su un episodio così inquietante. (5-00954)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie circa un ventilato smembramento e ridimensionamento del Gruppo facente capo ai Cantieri navali di Marina di Carrara, INMA di La Spezia e Nuovi cantieri liguri di Pietra Ligure e delle proposte programmatiche prospettate dalla GEPI.

Motivi di apprensione e di viva preoccupazione sono stati evidenziati in un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Pietra Ligure.

Gli impegni assunti, da parte del Governo all'atto della costituzione del gruppo cantieristico, in particolare, collocavano il Cantiere di Pietra Ligure all'interno del piano del settore per struttura, caratteristica e specializzazione nella costruzione di naviglio di piccolo e medio tonnellaggio e di serbatoi in acciaio altamente sofisticati.

L'interrogante sollecita una precisazione a riguardo atta a tranquillizzare i settori aziendali interessati su quali siano gli intendimenti che si vogliono assumere. (4-04072)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle regioni, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

a) la legge 25 maggio 1970, n. 364, reca provvidenze in favore delle zone colpite da eventi calamitosi;

b) la legge regionale siciliana 1° agosto 1977, n. 74, predispone ulteriori interventi;

c) il provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite è stato emesso dal Ministero dell'agricoltura;

d) l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania ancora rubrica le domande presentate ai fini delle sopracitate leggi malgrado il trascorso lungo tempo;

e) il Ministero dell'interno ha provveduto a destinare, tramite l'ECA, interventi assistenziali ai braccianti agricoli —

se sono a conoscenza dell'evidente ma-lumore che è in atto presso le popolazioni delle zone della provincia di Catania colpite dalle gelate del 16 e 17 aprile 1977 che hanno avuto distrutto i possibili raccolti e che a tutt'oggi non hanno ottenuto nessun significativo intervento e tale da affrontare gli oneri derivanti per l'annata agraria.

Inoltre per alcuni territori, ad esempio l'agro del comune di Castiglione di Sicilia, l'evento calamitoso non solo ha completamente distrutto i raccolti futuri (nocciolieti, vigneti, colture varie), ma a questo la persistente siccità, tutt'ora, impedisce i lavori per il nuovo anno agricolo; mentre i coltivatori, in genere, di questo comune parzialmente montano continuano a pagare i contributi agricoli unificati nonostante la sentenza della Corte di cassazione abbia sancito e precisato che un comune parzialmente montano debba essere ritenuto completamente montano e fruire delle esenzioni.

Per conoscere, inoltre, se gli interventi agevolativi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni siano in attuazione, per quelle zone, in ordine ai contributi agricoli unificati e contributi dovuti per l'assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia per gli aventi diritto.

L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere, con la dovuta sollecitudine, in ordine agli adempimenti di competenza e quali disposizioni si voglia emanare per le consentite agevolazioni fiscali previste con le procedure degli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

degli sgravi rispettivamente delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

A giudizio dell'interrogante le urgenti quanto necessarie provvidenze, oltrech  superare tale dannoso ritardo, tranquillizzeranno gli operatori interessati, il mondo del lavoro circa l'occupazione, a vantaggio di una ripresa del settore che reputa di primaria importanza. (4-04073)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, dato il perdurare della grave crisi produttiva ed occupazionale della Valle Bormida, e tenuto conto della decisione del consiglio di amministrazione della Societ  Cokitalia che prevede la messa a riscaldo di altre due batterie di forni dello stabilimento di San Giuseppe di Cairo in provincia di Savona, quali provvedimenti e quali iniziative s'intenda assumere per fuorviare la messa in cassa integrazione di 120 lavoratori. (4-04074)

GARGANO MARIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

in quali termini il Ministero si   posto il problema dell'influenza sui piccoli e sugli immaturi, delle immagini di violenza, di stupro, di rapine a rapimenti, di aggressioni individuali e collettive che la televisione dispensa quotidianamente a piene mani;

se tale dovizia d'immagini   causale o dovuta a scelte precise e con quali scopi;

se sono stati studiati i meccanismi di reazione che tali immagini provocano, in modo particolare, sulle persone deboli;

se pu  essere escluso ogni rapporto tra l'aumento della criminalit  e taluni modelli frequentemente proposti dalla televisione;

se non ritiene utile usare la televisione anche per programmi che esaltino comportamenti civili capaci di aiutare l'Italia a superare la crisi.

Si chiede inoltre di sapere se non ritiene urgente porre allo studio l'effetto prodotto sulla pupilla dell'occhio umano dalla fissazione continua dello schermo radiotelevisivo. (4-04075)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga di dover intervenire, attraverso i canali diplomatici, presso il Governo della Bulgaria, affin  — nello spirito degli accordi di Helsinki — le competenti autorit  di quel paese consentano alla signora Galabina Gueorguieva Tzekova (attualmente residente a Sofia) di lasciare il territorio bulgaro per emigrare in Italia, dove risiede il figlio che fin dal 1973 ha ottenuto asilo politico nel nostro paese, insieme alla moglie e al figlio.

L'interrogante, nell'osservare che la signora Gueorguieva Tzekova   gi  in et  avanzata (settanta anni),   vedova e non ha altri parenti in Bulgaria; che del particolare caso si   discusso anche nella recente sessione romana del « Tribunale Sacharov », come risulta dalle corrispondenze pubblicate da importanti organi di stampa, chiede che il Governo italiano si adoperi, con la sollecitudine che il caso richiede, per ottenere che le autorit  bulgare, dopo i reiterati dinieghi, autorizzino la predetta anziana signora a unirsi alla famiglia del figlio, residente a Roma, per godere di quegli affetti che ogni paese civile considera inalienabili e insostituibili. (4-04076)

SCOVACRICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito a tutt'oggi di corrispondere alle popolazioni terremotate del Friuli gli indennizzi per la perdita delle suppellettili, fissati dall'articolo 17 della legge n. 336 del 1976 nella misura massima di un milione e mezzo per nucleo familiare.

L'interrogante chiede altres  di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per rendere operante una norma ormai remota, alla cui attuazione non dovrebbero ostare difficolt  di copertura finanziaria, tenuto anche conto che diversi comuni, dotati delle possibilit , hanno gi  anticipato agli interessati le somme stabilite e pur sempre inferiori ai reali danni patiti, mentre le prefetture di Udine e di Pordenone non sono in grado di effettuare i relativi rimborsi. (4-04077)

LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'invio di libri e pubblicazioni, da parte di varie case edi-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

trici, alcune note altre molto meno, quale dono del Ministero della pubblica istruzione a scuole secondarie di secondo grado.

Tale decisione appare in stridente contrasto con le disposizioni impartite in merito ai bilanci di previsione dei singoli istituti, competenti per legge all'acquisto delle dotazioni librerie, che sono stati invitati a fare riferimento per il 1978 ai contributi assegnati per l'anno finanziario 1977, stanti le particolari condizioni economiche del paese.

L'interrogante desidera conoscere il costo complessivo che è stato sostenuto e quali criteri abbiano presieduto alla scelta dei volumi che sono stati trasmessi, come si legge sul modulo di accompagnamento, su ordinazione del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale. (4-04078)

LENOCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza, e quali relativi provvedimenti intenda adottare per accertare eventuali responsabilità, a proposito della notizia apparsa sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* di giovedì 1° dicembre 1977 (edizione straordinaria) nell'articolo a pagina 3, intitolato: « A che punto l'inchiesta sulle organizzazioni fasciste ». In tale articolo, il sostituto procuratore della Repubblica dottor Magrone, che il 14 ottobre 1977 avviò un'inchiesta sul movimento fascista barese (MSI compreso, naturalmente), ha testualmente dichiarato: « ... lo stesso 14 ottobre chiesi alla questura l'invio di un rapporto globale sulle attività dei fascisti ... e le copie di tutti i rapporti in precedenza redatti per i singoli reati commessi. Ancora oggi non mi è pervenuto nulla; ... ».

Il dottor Magrone precisa, inoltre, di aver ribadito tale richiesta il 14 novembre ed infine lo stesso giorno della morte del giovane comunista Petrone.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere, di fronte a tali dichiarazioni, se non ricorra, una incredibile inadempienza da parte dell'ufficio politico della questura, nei termini di un vero e proprio intralcio al corso della giustizia su questioni così delicate. Considerato, oltretutto, che una simile inadempienza si verificava nello stesso periodo in cui montava la *escalation* della violenza fascista a Bari, è, per lo meno, legittimo pensare che ove la questura avesse fatto, a tempo debito, il proprio dovere,

consistente in una semplice raccolta e trasmissione di atti, si sarebbero potuti prevenire ed evitare i tristi fatti del 28 novembre. Va da sé, infatti, che molti dei componenti la squadraccia fascista che ha ucciso Benedetto Petrone erano ben noti alle autorità competenti e certamente coinvolti nell'inchiesta aperta dal dottor Magrone.

L'interrogante chiede, infine, onde evitare che ombre di sospetti si addensino sulle forze dell'ordine, se non appaia quanto mai necessario un perentorio chiarimento sull'accaduto, accertando e punendo ogni forma di leggerezza, di errore e di responsabilità. (4-04079)

LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in previsione dell'immissione in ruolo dei docenti incaricati a tempo indeterminato e abilitati, i motivi che hanno determinato la esclusione dei docenti incaricati a tempo indeterminato abilitati in servizio su cattedra nell'anno scolastico 1975-1976 e che successivamente non hanno prestato servizio su cattedre o posto orario.

È accaduto, infatti, che molti docenti incaricati a tempo indeterminato, in possesso di cattedra o posto orario, nell'anno scolastico 1975-1976, per non perdere la continuità di lavoro con l'insegnamento sino allora impartito, hanno rifiutato nel 1976-1977 la sistemazione in altri insegnamenti per i quali erano in possesso di abilitazione. Ciò è costato loro una riduzione di orario e quindi la perdita del trattamento di cattedra. Nel corrente anno scolastico i medesimi non hanno trovato cattedra o posto orario nella graduatoria in cui erano inseriti e nemmeno in altra graduatoria perché la ordinanza ministeriale 24 marzo 1977 ha introdotto la imprevista novità di impedire la sistemazione in classe di concorso diversa da quella per la quale erano incaricati nell'anno scolastico 1976-1977.

Stando così le cose, i docenti che hanno avuto cattedra nel 1975-1976 non saranno inclusi in ruolo, a differenza di altri che hanno avuto cattedra nel 1976-1977 anche se non l'hanno mantenuta per il 1977-1978. (4-04080)

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia stato informato della delicata situazione determinatasi presso lo stabili-

mento acque minerali « Ferrarelle » di Riardo (Caserta), a seguito del provvedimento cautelare con il quale è stata sospesa, per accertato stato di inquinamento dell'acqua di una delle due fonti — quella « B » —, l'attività di imbottigliamento e di vendita;

se risponde al vero che limitatamente all'acqua derivante, invece, dalla fonte « A » non sussistono inconvenienti di sorta e che, pertanto, l'attività di imbottigliamento e di commercializzazione di tale acqua può essere subito ripresa;

se, in relazione al grave stato di disagio e di preoccupazione di quelle popolazioni e soprattutto delle maestranze occupate presso il detto stabilimento (oltre 400 dipendenti), in una zona peraltro sprovvista di altre, concrete possibilità di lavoro, non ritenga di dover con ogni più urgente sollecitudine, ove null'altro osti, provvedere al rilascio della specifica autorizzazione, al cui fine sarebbero già stati eseguiti i previsti esami chimici e batteriologici e che pare sia stata richiesta o si renda comunque necessaria, stante la diversa composizione chimica dell'acqua della fonte « A » rispetto a quella finora venduta ed alla quale si riferirebbe l'autorizzazione in precedenza rilasciata alla società concessionaria;

infine, se e quali accertamenti siano stati eseguiti o possano essere eseguiti e quali indagini compiute per individuare le cause che hanno determinato l'inquinamento della fonte « B », onde chiarire se e quali particolari misure di intervento e di protezione siano stimate adeguate o sufficienti e che risultino comunque attuabili per eliminare le dette cause, al fine della possibile ripresa dell'attività di imbottigliamento e di vendita anche dell'acqua della fonte in questione, risulta inquinata. (4-04081)

ADAMO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione davvero abnorme che si è venuta a determinare nel comune di Carife in provincia di Avellino, laddove, a seguito di esposto di un privato cittadino, è stato fatto divieto al sindaco di autorizzare inumazioni nel nuovo cimitero comunale, nel mentre è disposta la soppressione del vecchio.

In proposito va detto che per il nuovo cimitero era stato emesso regolare provvedimento di agibilità da parte del sindaco, vi-

sta la documentazione tecnica di collaudo delle opere eseguite e preso atto dell'attestazione dell'ufficiale sanitario con la quale le dette opere venivano dichiarate conformi alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento di polizia mortuaria.

Vi era stato, altresì, decreto prefettizio con il quale, vista la nota dell'ufficio del medico provinciale con il parere positivo del consiglio provinciale di sanità, veniva disposta la soppressione del vecchio cimitero.

Dopo la emissione dei due provvedimenti, entrambi di parte autorevole: sindaco e prefetto, si riscontrano, con relazione del medico provinciale, insufficienze di strutture del nuovo cimitero, tanto da arrestare l'agibilità e da provocare addirittura diffida al sindaco da parte della procura della Repubblica.

Si chiede di conoscere quali urgenti interventi si intendono promuovere per superare l'attuale gravissima situazione, che già ha determinato nella popolazione di Carife vivo e comprensibile malcontento, accanto ai più vari commenti nella cronaca di tutti i giornali, in virtù della quale l'uso del nuovo cimitero viene impedito e quello del vecchio, ridotto ad un campo abbandonato e privo di protezione, non è più possibile. Come si intende intervenire per salvaguardare, nel rispetto dell'autonomia comunale, la efficacia del provvedimento del sindaco emesso sulla base di una documentazione tecnica e sanitaria, chiara e completa, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. (4-04082)

MONTELEONE E MARCHI DASCOLA ENZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che nel capoluogo del comune di Condofuri (Reggio Calabria) esiste tra gli utenti vivo malcontento per la mancata ricezione dei programmi televisivi e che in tal senso pervengono agli interroganti continue segnalazioni — quali interventi intende svolgere per garantire ai cittadini di Condofuri Superiore la ricezione dei programmi televisivi. (4-04083)

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare la Brigata della Guardia di fi-

nanza nel comune di Pisciotta, importante centro del Cilento in provincia di Salerno, in considerazione del ruolo positivo svolto da tale ufficio in lunghi anni, sia per l'efficienza del servizio tributario, sia per la importanza di detto comune, centro naturale di una vasta fascia marittima ed interna del Cilento, che viene ad essere degradato con la smobilitazione della Guardia di finanza.

L'interrogante ricorda che detto comune fu al centro di un vasto movimento popolare alcuni anni addietro, a causa proprio della soppressione di pubblici uffici.

(4-04084)

GUARRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere:

la esatta posizione ai fini pensionistici dell'ex coadiutore dattilografo giudiziario Casale Gennaro Marico nato a Carvinara il 14 maggio 1920, assunto per chiamata diretta (categoria invalidi di guerra) nel 1971 ed assegnato alla pretura di S. Agata dei Goti (Benevento), e collocato a riposo il 1° luglio 1976 ai sensi della legge n. 336, dato che allo stesso sono state revocate pensione ed assistenza sanitaria ENPAS, mancando all'atto del collocamento a riposo del predetto 34 giorni di servizio per il raggiungimento dell'età minima pensionabile;

se non ritengano di disporre la riasunzione in servizio per consentire che venga sanata una dolorosa posizione, determinatasi a causa di una chiara ignoranza delle norme sul collocamento a riposo anticipato di cui alla legge n. 336, da parte dell'interessato.

(4-04085)

GUARRA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali all'ex dipendente del comune di Baseliçe (Benevento) Brancaccio Nicola, nato a Baseliçe il 3 aprile 1911, collocato a riposo nel marzo del 1977 con la qualifica di vigile urbano-carriera ausiliaria del personale salariato, non venga a tutt'oggi corrisposta alcuna somma, sia dall'INADEL, sia dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonostante che il comune di Baseliçe abbia tempestivamente inviato ai predetti enti tutta la necessaria documentazione.

(4-04086)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere quali misure intende prendere per accertare le responsabilità e colpire i colpevoli del tentato omicidio da parte di un gruppo di aderenti al MSI del giovane comunista Tonino Cugusi di Rignano Flaminio.

« Come è noto un gruppo di fascisti hanno preparato il *raid* con una catena di violenze culminate con l'aggressione sabato 3 dicembre 1977 nei confronti di alcuni giovani della FGCI e con la diffusione di un ignobile manifestino, firmato dal cosiddetto Fronte della Gioventù, in cui si riportavano i nomi dei comunisti da "colpire".

« Il volantino era stato riportato con evidenza sul giornale *Il Secolo* di domenica 4 dicembre 1977.

« Gli squadristi fascisti, nella notte di domenica, hanno fatto irruzione a Rignano Flaminio armati di spranghe, fucili e catene e hanno sparato più volte ad altezza d'uomo, ferendo Tonino Cugusi.

« Questo nuovo criminale episodio si inserisce nella strategia della violenza eversiva che vede al centro i fascisti del MSI.

« Gli interroganti chiedono al Ministro di sapere quali misure vengano prese per mettere il MSI in condizione di non nuocere.

(3-02209) « OTTAVIANO, TROMBADORI, TOZZETTI, VETERE, CANULLO, POCHEZZI, TREZZINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, GIANNANTONI, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere notizie sulle indagini relative all'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo che hanno determinato l'emissione di cinque mandati di cattura e 14 comunicazioni giudiziarie.

« Per sapere se l'arresto di un titolare dell'impresa Lodigiani possa far compiere alla magistratura quel salto di qualità che neanche le risultanze della Commissione di inchiesta parlamentare sono state in grado di promuovere, e ciò al fine di risalire alle cause, alle radici anche politiche, alle protezioni all'olocate che consentono il rami-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

ficarsi del fenomeno mafioso dalla Sicilia ad altre regioni italiane, la Lombardia compresa.

(3-02210) « SERVELLO, BOLLATI, VALENSISE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e delle partecipazioni statali per sapere se sono informati della situazione di crisi che si registra nell'ambito dei nuovi cantieri apuani di Massa di Carrara e che ha destato e desta notevoli preoccupazioni tra i lavoratori interessati e in linea più generale nell'intera cittadinanza a causa non solo delle obiettive difficoltà di mercato e della mancata politica marinara, ma soprattutto in considerazione del disimpegno del settore assunto dalla GEPI.

« Ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda assumere il Governo per sottrarre i nuovi cantieri apuani, in particolare, e i cantieri del gruppo GEPI in generale, dall'attuale crisi e, onde evitare l'ennesimo ricorso alla cassa integrazione salari per sapere se il Governo intende porre mano al piano settoriale a cui è interessata la Navalmeccanica e attraverso di esso risolvere concretamente con finalità produttivistiche anche il problema della cantieristica navale.

(3-02211)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se risponda al vero la notizia di stampa relativa al finanziamento statale di un miliardo di lire stanziato, tramite l'Ente cinema, a favore del film *Al di là del bene e del male* di Liliana Cavani;

per sapere se un intervento di questo genere non sia giudicato incompatibile con la legge morale, prima che con quella scritta.

(3-02212)

« SERVELLO, FRANCHI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere — premesso:

che la legge 8 agosto 1977, n. 546 recante norme per la "Ricostruzione delle

zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto del 1976" demanda alla Regione precisi compiti per provvedere alla ricostruzione con finalità di sviluppo economico e sociale e di riassetto del territorio, di popolazione della produzione industriale ed agricola, di potenziamento dei servizi e di incremento della occupazione nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni;

che, in questo quadro, vengono indicati settori prioritari per la ricostruzione o la riparazione delle case di abitazione, di ripristino di opere pubbliche, di servizi igienico-sanitari, di edilizia scolastica, di sistemazione idrogeologica e di interventi nei settori economici;

che in relazione a questi compiti ed a quelli connessi ad un piano di rinascita delle zone terremotate, sono assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia contributi speciali di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di 10 miliardi per il 1977 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 di lire 20 miliardi e di lire 10 miliardi per il 1997;

che la stessa legge 8 agosto 1977, n. 546 prevede finanziamenti alle amministrazioni statali per intervenire in particolari settori come quello dei lavori pubblici per la sistemazione idrogeologica, per la viabilità statale ed autostradale e per gli edifici demaniali e di culto, quello della difesa per la ricostruzione degli edifici e delle opere distrutte, dei trasporti per le opere ferroviarie, dei beni culturali e per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale archeologico, storico, artistico, librario, archivistico delle zone colpite dal terremoto;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha già predisposto, tra l'altro, la legge per la riparazione delle case danneggiate e sta approvando la legge per la ricostruzione delle abitazioni distrutte e per il ripristino delle opere pubbliche, normative queste che prevedono immediati interventi finanziari per l'inizio della ricostruzione di tutto il settore edilizio;

che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia ha potuto finora parzialmente intervenire mediante anticipazioni di cassa non più ulteriormente erogabili;

che l'articolo 33 della citata legge 8 agosto 1977, n. 546 prevede la copertura de-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1977

gli oneri relativi con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui;

che nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1978, gli oneri per la ricostruzione del Friuli per un ammontare di 1215 miliardi (665 per competenza dell'anno 1978 e 550 per quote arretrate) sono compresi nei mutui previsti per le spese in conto capitale e che la stessa relazione programmatica e previsionale afferma che occorrerà sul volume totale dei mutui previsti operare scelte prioritarie in ordine agli interventi che potranno essere finanziati con ricorso ad operazioni di indebitamento, scelte che attraverso opportuni criteri selettivi dovranno individuare gli interventi da soddisfare e quelli da rinviare ad esercizi successivi;

che la mancanza di certezza nei finanziamenti potrebbe bloccare fin dall'inizio lo slancio operativo dei privati, dei comuni, delle Comunità montane e dei consorzi dei comuni, della Regione con gravi conseguenze specialmente sul piano psicologico e sulla volontà di ripresa e di rinascita delle popolazioni colpite —:

1) quali operazioni sono state compiute o sono in atto per garantire un flusso costante di mezzi finanziari alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare quali mezzi saranno erogati nell'esercizio 1977;

2) quali iniziative sono state prese dai Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, dei trasporti e dei beni culturali per predisporre tutti gli strumenti tecnici ed amministrativi per rendere operative le disposizioni previste e per accelerare la spesa;

3) a che punto è la predisposizione da parte del Governo delle norme aventi valore di legge, come previsto dall'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1977, n. 546, per l'attivazione dell'università statale di Udine e per la istituzione ed il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica a Trieste.

«Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:

1) se il Governo non ritenga di emanare un decreto legge per una ulteriore proroga al 31 dicembre 1978 della gestione

stralcio affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e già prorogata al 31 dicembre 1977, per garantire la continuità del coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari di intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia e per permettere la regolare attuazione dei compiti affidati al prefetto di Udine dopo la cessazione dell'attività del commissario straordinario del Governo;

2) se il Governo non ritenga nell'annunciato provvedimento di carattere generale riguardare l'autotassazione ILOR e nel previsto provvedimento stralcio sulla finanza locale, di tener presente, in coerenza con precedenti disposizioni la particolare situazione dei contribuenti delle zone terremotate e le particolari esigenze dei comuni terremotati sia sul piano finanziario sia per le necessità di rafforzamento delle proprie strutture per affrontare i vasti ed impegnativi compiti della ricostruzione;

3) se il Governo non ritenga in occasione della prima relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, come previsto dall'articolo 35, presentare anche una dettagliata relazione su quanto è stato fatto dal Governo, tramite i propri organi e tramite il commissario straordinario del Governo e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per affrontare l'emergenza ed i primi interventi per la ricostruzione in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e questo per documentare al Parlamento e all'opinione pubblica l'entità e l'efficacia della solidarietà nazionale verso le popolazioni friulane così duramente colpite dai gravi avvenimenti tellurici del maggio e del settembre 1976.

(2-00296) « SANTUZ, FIORET, BELCI, MAROCO, TOMBESI ».